

# Chi è il curatore dell'eredità giacente

written by Redazione | 08/06/2022



***Quando si parla di eredità giacente, quali sono i compiti del curatore, come si nomina e chi lo paga.***

Poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui si diventa eredi - e quindi proprietari dei beni del defunto - solo dopo aver accettato l'eredità, si pone il problema di amministrare il patrimonio caduto in successione fintantoché tale accettazione non interviene. E siccome ci sono dieci anni per decidere, la legge ha previsto la possibilità di nominare un'apposita figura che, durante tale periodo, si prenda cura di gestire gli interessi di coloro che, un domani, saranno eredi. Si tratta del cosiddetto **curatore dell'eredità giacente**, previsto dall'articolo 781 del Codice di procedura civile, proprio per evitare che il patrimonio del *de cuius* resti senza tutela giuridica (con evidente pregiudizio dei soggetti che hanno interesse alla sua conservazione).

Ma **chi è il curatore dell'eredità giacente**, di cosa si occupa? Cosa fa e quali sono i suoi poteri? Cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti pratici in materia.

# Cos'è l'eredità giacente?

Come dice la parola stessa, l'eredità giacente è quella situazione in cui si trova il patrimonio del defunto prima che gli eredi l'accettino. L'accettazione dell'eredità ha effetto retroattivo per cui gli eredi si considerano proprietari dei beni fin dal giorno successivo alla morte del *de cuius*. Nel frattempo, però, si pone il problema di amministrare tali beni. Ecco perché viene prevista la facoltà (non già l'obbligo) di nominare un [curatore dell'eredità giacente](#).

Bisogna distinguere l'eredità giacente dalla cosiddetta **eredità vacante**. La prima presuppone che l'eredità possa avere una futura accettazione, mentre la seconda si determina quando sia accertato in modo definitivo che non vi sono più chiamati (sia testamentari che legittimi). In quest'ultimo caso, subentrerà la devoluzione dei beni allo Stato, il cui acquisto opererà di diritto, senza bisogno di accettazione e senza la possibilità di rinuncia.

## Chi è il curatore dell'eredità giacente?

La funzione del curatore dell'eredità giacente è quella di assicurare la **conservazione e l'amministrazione del patrimonio relitto** nella fase che intercorre tra l'apertura della successione e l'acquisto dell'eredità da parte del chiamato.

Il curatore è titolare di un ufficio di diritto privato in quanto svolge un'attività (amministrazione del patrimonio ereditario) nell'interesse altrui, su specifico incarico del giudice. Egli è un ausiliario del giudice. Non è tuttavia un rappresentante dell'eredità o del gruppo dei chiamati: e ciò perché questi, come detto, non appena accetteranno l'eredità, verranno considerati proprietari dei beni anche per il passato.

Il curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità.

Quando accetterà l'eredità, l'erede acquisterà il patrimonio ereditario nello stato in cui la gestione del curatore lo ha lasciato.

Il curatore dunque amministra l'eredità, compiendo gli atti di **ordinaria**

**amministrazione.** Gli atti del curatore di **straordinaria amministrazione** devono essere autorizzati dal giudice.

La sua attività è svolta sotto la vigilanza del giudice che può, in ogni tempo, revocare e sostituire il curatore stesso nonché richiedergli la presentazione dei conti della gestione assegnando i relativi termini.

## Chi nomina il curatore dell'eredità giacente?

A nominare il curatore può essere lo stesso defunto con il proprio **testamento**. Ma in assenza di tale previsione, ciascun erede può presentare **istanza al tribunale** affinché sia il giudice a individuare un soggetto preposto a tale compito. La competenza è del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

## Compiti del curatore dell'eredità giacente

Oltre alla gestione ordinaria del patrimonio del defunto, il curatore deve:

- prima di iniziare l'esercizio delle sue funzioni, prestare **giuramento** innanzi al giudice dell'esecuzione di «custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità»;
- **redigere l'inventario** dell'eredità subito dopo la propria nomina;
- **gestire il patrimonio ereditario** compiendo atti di ordinaria amministrazione e, su autorizzazione del giudice, anche quelli di straordinaria amministrazione;
- curare l'esercizio dell'impresa dietro autorizzazione del tribunale se questa è compresa tra i beni ereditari;
- nei 30 giorni successivi alla formazione dell'inventario, promuovere la **vendita dei beni mobili**, salvo che il tribunale non disponga altrimenti, mentre, per la vendita degli immobili, questa può svolgersi esclusivamente previa autorizzazione del giudice concessa per necessità o utilità evidente;
- avviare le **azioni giudiziarie** a difesa del patrimonio ereditario o resistere alle pretese dei terzi;
- provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale, nel momento in cui creditori e legatari si presentano, salvo il rispetto di eventuali titoli di prelazione;

- rendere periodicamente il conto della propria gestione al giudice che lo ha nominato.

## Chi paga il curatore dell'eredità?

Il curatore dell'eredità giacente ha diritto a un compenso che viene stabilito dal giudice che lo ha nominato. Naturalmente, l'onere sarà a carico degli eredi nel cui interesse questi ha amministrato il patrimonio.

## Quando può essere nominato il curatore?

Affinché si possa parlare di **eredità giacente** e quindi si possa procedere alla nomina del curatore si devono verificare, contemporaneamente, i seguenti tre requisiti:

- che nessun chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari;
- che non sia intervenuta l'accettazione da parte del chiamato;
- che sia stato nominato, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, un curatore dell'eredità giacente.

L'accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati preclude la possibilità di instaurare il procedimento per la nomina di un curatore dell'eredità giacente rispetto alla quota di spettanza degli altri chiamati non accettanti.

## Procedura di nomina del curatore

L'istanza si propone normalmente con ricorso ed il provvedimento di nomina ha conseguentemente la forma di decreto (soggetto a reclamo davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio) emesso dal tribunale in composizione monocratica del circondario in cui si è aperta la successione. Tale decreto deve essere notificato alla persona nominata (che però non ha l'obbligo di accettare l'incarico) a cura del cancelliere, ed è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia ed iscritto nel registro delle successioni.

## **Vendita dei beni dell'eredità**

Entro trenta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore deve, salvo che il giudice con decreto motivato non disponga altrimenti, procedere alla vendita dei beni mobili presenti nell'asse ereditario. La vendita dei beni mobili costituisce, dunque, salvo diversa indicazione del giudice, un atto obbligato per il curatore per il quale è necessaria l'autorizzazione giudiziale. Per poter procedere all'alienazione dei beni immobili, invece, devono ricorrere dei motivi di necessità o utilità evidente sottoposti al vaglio del tribunale in composizione collegiale che l'autorizza con decisione in camera di consiglio (a differenza di quanto osservato con riferimento all'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione). Il decreto così emesso dovrà indicare le modalità e le condizioni della vendita.

## **Pagamento dei debiti ereditari**

Sempre successivamente alla redazione dell'inventario il curatore può (e non "deve", ritenendosi, secondo la dottrina prevalente, questa una facoltà e non un obbligo) provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Anche in questo caso, è necessaria l'autorizzazione del tribunale (in composizione monocratica).

## **Quando cessa il curatore dell'eredità giacente?**

Come anticipato, tra i presupposti affinché vi sia giacenza c'è la mancata accettazione dell'eredità; conseguentemente, una volta intervenuta la stessa il curatore cessa dalle sue funzioni. Quest'ultimo, verificata la validità e l'efficacia dell'accettazione, dovrà compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione e consegnare agli eredi i beni facenti parte del compendio ereditario; non è necessario per tali operazioni alcun provvedimento giudiziario.